

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		SILIPO	630
Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori. (579)		CAPUA	630
Cessi ed altri: Disciplina degli esami di abilitazione negli istituti tecnici e negli istituti magistrali e degli esami di maturità nei licei classici, scientifici e artistici. (55)	625	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	630
PRESIDENTE	625, 627, 628	Votazione segreta:	
AMBRICO	627	PRESIDENTE	631
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	627, 628		
SILIPO	627, 628		
CESSI, <i>Relatore</i>	627		
SCAGLIA, <i>Relatore</i>	627		
LOZZA	627		
BERTOLA	627		
RESCIGNO	627		
MARCHESI	628, 629		
ERMINI	628		
MALAGUGINI	628		
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
CAPUA ed altri: Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia. (2536)	629		
PRESIDENTE	629, 630		
ERMINI, <i>Relatore</i>	629, 630		
CESSI	629, 630		

La seduta comincia alle 9,10.

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori (579) e della proposta di legge Cessi ed altri: Disciplina degli esami di abilitazione negli istituti tecnici e negli istituti magistrali, e degli esami di maturità nei licei classici, scientifici e artistici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori », e della proposta di legge Cessi ed altri: « Disciplina degli esami di abilitazione negli istituti tecnici e negli istituti magistrali e degli esami di maturità nei licei classici, scientifici e artistici ».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

Nella precedente seduta in sede legislativa sono stati approvati i primi tre articoli del disegno di legge. Successivamente l'onorevole Marchesi e altri dieci deputati chiesero la remissione in Assemblea. Il disegno e la proposta di legge furono pertanto esaminati in sede referente e venne approvato dalla maggioranza della Commissione un nuovo testo, risultante dalla fusione degli articoli originali del disegno ministeriale, con le modifiche approvate durante l'esame.

Senonché, mercoledì scorso gli undici presentatori della domanda di rimessione presentarono al Presidente della Camera una richiesta di ritiro della domanda stessa, che venne accolta.

I relatori, allora, procedettero, d'accordo con alcuni componenti il comitato dei nove — che era stato già nominato — alla redazione di un nuovo testo, che tenesse conto delle esigenze tecniche e giuridiche che erano state fatte presenti da numerose parti durante il precedente esame. Il testo così concordato è stato stampato e distribuito a tutti i membri della Commissione. Gli articoli 1, 2, 3, già approvati in sede legislativa, non sono stati modificati, nè potranno esserlo nella seduta odierna, dato che già la volontà deliberante della Commissione si è su di essi manifestata. Si è soltanto aggiunto un comma, che era stato approvato in sede referente e che, per connessione di materia, deve essere inserito al termine dell'articolo 3. Il comma aggiuntivo suona in questi termini:

« In caso di assoluta necessità, il Ministro è autorizzato a derogare dai criteri limitativi previsti nella lettera c) del precedente comma circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione questo comma aggiuntivo.
(È approvato).

Passiamo ora alla votazione degli altri articoli del nuovo testo concordato dai relatori col Comitato dei nove.

ART. 4.

Gli altri membri della Commissione sono scelti:

a) fra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali;

b) fra coloro che siano in possesso del titolo statale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori e che abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle scuole medesime, le materie su cui verte

l'esame; il numero di coloro che sono forniti di questo solo titolo non può superare la metà dei membri della Commissione.

Nelle Commissioni di maturità artistica i Commissari per le materie artistiche sono scelti oltre che tra i professori di ruolo dei licei artistici, anche fra quelli delle accademie di belle arti; i Commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori delle stesse materie nei licei artistici e nelle scuole secondarie superiori, secondo le disposizioni generali della presente legge.

Nelle Commissioni per l'abilitazione tecnica, non oltre due dei commissari possono essere scelti tra estranei all'insegnamento che esercitino la professione corrispondente.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 5.

È data facoltà al Presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della maturità dei candidati in materie speciali.

Nella provincia di Bolzano i membri della commissione per gli esami in lingua tedesca possono essere scelti anche tra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purché forniti di laurea.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 6.

Il Presidente e tutti i membri della Commissione sono estranei alla scuola in cui sono iscritti gli alunni da esaminare, tranne uno che appartiene a detta scuola, purché statale o pareggiata o legalmente riconosciuta.

Quest'ultimo, diverso per ogni scuola, è il preside o un professore della scuola stessa da lui delegato che sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 4. Egli, oltre alle normali funzioni di Commissario, ha anche il compito di fornire alla Commissione elementi integrativi del suo giudizio, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

Prima di procedere allo scrutinio per ogni singolo candidato, la Commissione giudicatrice deve prendere conoscenza della carriera scolastica rispettiva, esaminando le pagelle e gli altri documenti scolastici.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

AMBRICO. Da un punto di vista formale, rilevo che l'inciso del primo capoverso « che sia in possesso dei requisiti... » potrebbe riferirsi soltanto al professore delegato, e non al preside; mentre ci sono dei presidi che non sono laureati.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La difficoltà si supera se invece di dire « che sia », diciamo « che siano »

SILIPO. Nell'ultimo comma si dice che la commissione giudicatrice deve prendere conoscenza della carriera scolastica del candidato, esaminando le pagelle e gli altri documenti scolastici. Ma può darsi che ci sia qualche candidato che provenga dall'insegnamento privato.

PRESIDENTE. Evidentemente questo è un elemento di giudizio, ma non è indispensabile.

Pongo in votazione l'articolo 6 con l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato al primo capoverso: « che siano » invece di « che sia ».

(È approvato).

ART. 7.

Il Ministro fissa le sedi degli esami che, di norma, qualora non ostino gravi difficoltà, si svolgono in locali che non siano sede dell'istituto o degli istituti da cui provengono gli esaminandi; ad ogni Commissione, sono assegnati non meno di 80 e non più di 100 candidati.

Quando occorra, possono essere nominate nella stessa sede più Commissioni. In tal caso i candidati sono assegnati alle diverse Commissioni in ordine alfabetico.

CESSI, *Relatore*. Ci sono dei casi in cui il numero dei candidati è inferiore a 80. Sembrerebbe, dalla dizione dell'articolo, che questo numero minimo dovesse essere in ogni caso rispettato. Ritengo perciò che sarebbe opportuno dire « possono essere assegnati » invece di « sono assegnati ».

SCAGLIA, *Relatore*. Dicendo « possono », la norma perde ogni valore.

PRESIDENTE. Diciamo: « di regola ».

CESSI, *Relatore*. Non mi oppongo a questa dizione proposta dal Presidente. L'interessante è che non si tratti di una formula tassativa.

LOZZA. Propongo la soppressione dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo — da « In tal caso » in poi — che non ha più ragione d'essere.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la soppressione dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 7.

(È approvata).

Pongo in votazione il primo comma nel testo letto, modificato con questo emendamento: « ad ogni Commissione sono, di regola assegnati... ».

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma, nel testo letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Gli esami di Stato vertono su un programma che costituisca mezzo efficace per la valutazione della maturità e delle capacità del candidato.

Tale programma dovrà essere fissato nella ordinanza degli esami ».

BERTOLA. Vorrei pregare il Sottosegretario di rendersi interprete presso il Ministero della convinzione che più presto saranno emanate queste disposizioni e meglio sarà per la scuola.

SCAGLIA, *Relatore*. Osservo che si dovrebbe parlare non di « programma », ma di « parte variabile del programma ».

PRESIDENTE. La precisazione mi pare superflua.

RESCIGNO. Occorre però raccomandare al Ministro che nell'emanare l'ordinanza la parte variabile sia contenuta entro limiti ragionevoli.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Le modalità per l'applicazione della presente legge saranno stabilite con regolamento ».

Vi è una proposta soppressiva di questo articolo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dato che la legge avrà valore soltanto per quest'anno, non è necessario emanare un regolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 9.

(È approvata).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

L'articolo 10 seguente prenderà il numero 9:

«È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 11 che prenderà il n. 10, recita:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

MARCHESI. Noi abbiamo ritirato la richiesta di rimessione in Assemblea soltanto perché avevamo raggiunto un accordo coi membri della maggioranza per limitare l'efficacia della presente legge all'anno scolastico in corso. Pertanto, propongo il seguente emendamento aggiuntivo: «... ed ha efficacia limitatamente agli esami di Stato dell'anno scolastico 1951-52».

ERMINI. Noi non abbiamo difficoltà.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 con l'emendamento aggiuntivo Marchesi.

(È approvato).

Vi è ora la seguente disposizione transitoria:

«Per le sessioni di esame dell'anno scolastico 1951-52, le nomine delle Commissioni di cui all'articolo 2 sono fatte da comitati di provveditori agli studi, da costituirsi per gruppi di provincie, su determinazione del Ministro della pubblica istruzione, salvo che per le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato di maturità artistica».

Questa disposizione transitoria è stata già approvata in sede legislativa. Senonché, essa era relativa alla legge — che avrebbe dovuto avere vigore permanente e non già limitato ad un anno — in quanto costituisce una deroga alla norma generale stabilita nell'articolo 2 della legge stessa, anch'esso già approvato nella scorsa seduta in sede legislativa. Sorge adesso il problema se si debbano coordinare i due articoli — l'articolo 2 e la disposizione transitoria — fondendoli in una unica norma, ovvero se non convenga mantenere uno solo dei due articoli, abbandonando completamente l'altro.

ERMINI. Io propongo di mantenere l'articolo 2 nel testo già approvato, sopprimendo soltanto la parola « annualmente », poiché il

Ministro ha sempre la facoltà, prima di nominare le commissioni giudicatrici, di interpellare i provveditori agli studi o il comitato di essi, perché gli sottopongano l'elenco dei professori o comunque proposte in merito. Si tratta, infatti, di una attività che può essere benissimo svolta nell'ambito esecutivo amministrativo, senza che la si stabilisca espressamente nella legge.

MARCHESI. Io non ho nulla in contrario.

SILIPO. È quello che io avevo già proposto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione la soppressione della parola « annualmente » nell'articolo 2.

(È approvata).

Pongo in votazione la soppressione, per coordinamento con il nuovo testo — giusta l'articolo 91 del Regolamento della Camera — della disposizione transitoria, già approvata nella precedente seduta in sede legislativa.

(È approvata).

MALAGUGINI. In tema di coordinamento, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione un problema di interpretazione relativo all'ultima parte del primo comma dell'articolo 4, cioè al divieto che il numero di coloro che sono forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori superi la metà dei membri della commissione. Io riterrei che si dovrebbe indicare espressamente che costoro non possono essere più di due, poiché, mantenendo la dizione della legge, il loro numero potrebbe arrivare anche a tre.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare che, essendo la commissione composta di sei membri, di cui cinque esterni, il numero dei membri abilitati non potrebbe essere superiore a due e mezzo, ovverosia a due.

MALAGUGINI. Non insisto nella mia osservazione, purché l'affermazione del Sottosegretario rimanga a verbale, per documentare il preciso impegno del Governo in proposito.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prendo anzi impegno che il Ministero emanerà una circolare, nella quale verrà specificato che i membri abilitati non possono essere più di due.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

La proposta di legge Cessi e altri s'intende assorbita.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

MARCHESI. Chiedo la parola per un debito di lealtà. In seguito a conversazioni private e ad accordi preliminari, noi abbiamo ritirato volentieri la proposta di trasferire all'Assemblea la discussione e l'approvazione di questa legge, in modo che il Ministro potesse avere subito una base legale per disporre gli esami di Stato per l'anno in corso.

Felicemente alcuni punti sono stati concordati ed io spero che essi possano essere durevoli per l'avvenire. Ma c'è un punto fondamentale di contrasto che resta insuperato e cioè quello sulla composizione delle commissioni. Per questa ragione, debbo dichiarare che noi voteremo, a scrutinio segreto, contro il testo del disegno di legge.

Discussione della proposta di legge dei deputati Capua ed altri: Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia. (2536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Capua, Ermini e Bartole: «Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia».

Prego il relatore, onorevole Ermini, di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. Allegata al testo unico della legge per l'istruzione superiore c'è la tabella XVIII, o meglio vi sono le varie tabelle che indicano gli esami che lo studente deve sostenere per poter adire la commissione di laurea e conseguire la laurea stessa.

Le tabelle sono state approvate col regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e recano l'elenco delle materie obbligatorie e delle materie complementari. Lo studente deve sostenere gli esami su un certo numero di queste ultime materie, prima di presentarsi alla laurea.

È ovvio che questi elenchi di materie complementari e obbligatorie debbano variare col mutare dei criteri della scienza e con gli indirizzi nuovi che prende la scienza. Per questo, periodicamente, già diversi mutamenti sono stati apportati alle tabelle stesse.

Ora, da diverse università, è stata prospettata la necessità di addivenire ad un ulteriore mutamento nelle materie prescritte per la laurea in medicina e chirurgia. Il problema, certamente, esiste anche per altre

facoltà. Ma, per adesso, viene sottoposta al nostro esame la proposta di legge presentata dall'onorevole Capua, firmata anche da me e dall'onorevole Bartole, che concerne soltanto la facoltà di medicina e chirurgia.

In questo settore, dunque, si prospetta la necessità di includere tra le materie fondamentali la chimica biologica e la radiologia, due discipline che hanno assunto un'importanza fondamentale negli studi medici di questi ultimi anni. La chimica biologica si connette al progresso di una serie di discipline della facoltà di medicina, progresso che anche i profani ormai conoscono, e la radiologia ha importanza nell'esercizio della professione medica, sia come mezzo diagnostico, sia come mezzo terapeutico.

Invece, queste due discipline, considerate finora come facoltative, essendo molto pesanti, sono in genere trascurate dagli studenti, i quali le sostituiscono con materie complementari di minor peso.

Un'altra innovazione che si propone con questa proposta di legge è quella di aggiungere, nell'elenco delle materie complementari, tra le quali lo studente può scegliere ai fini della sua specializzazione, altre discipline che hanno assunto importanza in questi ultimi tempi, come la statistica medica (che ha uno sviluppo notevole all'estero e che da noi è praticata solo in qualche centro di studi particolari) e la reumatologia, che riguarda la cura di una malattia molto diffusa. Io proporrei di aggiungere anche l'antropologia, che viene oggi insegnata come materia complementare nella facoltà di scienze, ma che ritengo opportuno sia aggiunta fra le materie complementari della facoltà di medicina.

In questo, quindi, consiste la proposta di legge. Si tratta di un normale aggiornamento della tabella delle materie insegnate presso la facoltà di medicina e chirurgia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CESSI. Non è questa la prima volta che mi occupo della chimica biologica. Anche in seduta pubblica, parlando del Consiglio nazionale delle ricerche, ho avuto occasione di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di dare incremento a questa disciplina, nella considerazione che essa rappresenta uno studio basilare per la medicina e chirurgia.

Debbo, però, fare osservare che, una volta stabilita l'obbligatorietà di queste discipline, non avremo ancora la disponibilità delle cattedre, di modo che questa obbligatorietà diventerà effimera, per mancanza di insegnanti adatti.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

ERMINI, *Relatore*. Effettivamente, sappiamo che in materie così fondamentali, affidare l'insegnamento a un incaricato avrebbe un'efficacia molto relativa. Bisognerebbe, perciò, che questa proposta di legge trovasse il suo complemento in un adeguato aumento del numero delle cattedre, in modo da poter provvedere con dei titolari.

CESSI. Lo stesso può dirsi per la radiologia. Quanto alla questione dell'antropologia, io sono d'accordo, ma credo che sia superfluo dirlo nella legge, perché le singole facoltà hanno la potestà di includere tra le materie complementari quelle che sono già complementari in un'altra facoltà. E l'antropologia esiste appunto come materia complementare in altre facoltà.

SILIPO. Vorrei sapere da quando dovrebbe entrare in vigore questo aggiornamento della tabella.

PRESIDENTE. Certamente non riguarderà quelli che già hanno superato il quinquennio.

SILIPO. Non vorrei che lo studio dell'antropologia finisse in una esaltazione della razza.

ERMINI, *Relatore*. Questo no certamente.

PRESIDENTE. La nostra è la patria di Giuseppe Sergi: lo studio dell'antropologia è scienza serissima sotto ogni profilo.

CAPUA. Dal favore con cui la Commissione mi pare che accolga questa proposta di legge, non mi sembra che ci sia molto da aggiungere.

Qualcuno, però, ha mosso l'obiezione, che traspare un po' anche dalle parole dell'onorevole Silipo, che troppe materie si darebbero da studiare ai giovani. Ma è indubbio che non può essere trascurato il progresso della medicina. Noi ci accorgiamo sempre più che, in fondo, l'università non ha altro compito che quello di dare gli insegnamenti basilari, lasciando poi alla specializzazione successiva quello che è l'apprendimento della specialità, ai fini dell'esercizio professionale. Ora mi pare impossibile che un giovane possa essere dichiarato dottore in medicina e chirurgia senza conoscere la chimica biologica, alla quale è connesso tutto quel meraviglioso sviluppo degli ultimi anni relativo alla penicillina, alla streptomina, ecc. Così, un medico non può avvicinare, con senso di dignità, un malato, senza conoscere il metodo radiologico e senza conoscere in che cosa consista una indagine radiografica.

Per il resto, non ho altro da aggiungere.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In linea generale, sono

d'accordo, però ritengo che si potrebbe allargare la disposizione, nel senso che questa facoltà di aggiungere o modificare materie obbligatorie e complementari venga estesa anche ad altri settori universitari e sia affidata ad un provvedimento del Capo dello Stato, sentito il parere del Consiglio Superiore, senza bisogno di ricorrere di volta in volta ad una legge.

CESSI. Io non sarei contrario come principio, ma mi sembra che dal punto di vista procedurale sia inopportuno inserire in questa legge una disposizione di ordine generale che investa tutte le facoltà.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Effettivamente, data la specialità di questa proposta di legge, quale si desume anche dal suo titolo, mi pare che l'onorevole Cessi abbia ragione. Vedremo, caso mai, di predisporre un apposito disegno di legge a parte.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti: per il primo biennio, l'insegnamento di chimica biologica, e, per il terzo biennio, l'insegnamento di radiologia (semestrale).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

Agli insegnanti complementari, indicati nella sopra ricordata tabella, sono aggiunti gli insegnanti di statistica medica e reumatologia.

ERMINI, *Relatore*. Ho proposto di aggiungere anche l'antropologia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento proposto dall'onorevole Ermini, cosicché l'articolo risulta del seguente tenore:

« Agli insegnamenti complementari indicati nella sopra ricordata tabella sono aggiunti gli insegnamenti di statistica medica, di reumatologia e di antropologia ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge approvati oggi.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » (579).

Presenti e votanti 37

Maggioranza 19

Voti favorevoli 26

Voti contrari 11

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

CAPUA ed altri: «Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli inse-

gnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia ». (2536).

Presenti e votanti 37

Maggioranza 19

Voti favorevoli 35

Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchini Laura, Calosso, Cessi, Cremaschi Carlo, Ebner, Ermini, Fabriani, Failla, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, Lazzati, Lizier, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Moro Aldo, Parente, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Ravera Camilla, Rescigno, Sallis, Scaglia, Silipo, Titomanlio Vittoria, Tesauero, Tolloy, Torretta, Vetrone.

La seduta termina alle 11.